
GESTIONE PROCEDIMENTI SISMICI UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

SETTORE TERRITORIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTROLLO UFFICIO SISMICA

VIA ZANELLI N.4 - FAENZA
STRUTTURA TECNICA COMPETENTE
DAL 1 GENNAIO 2023





STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA

Dirigente: Arch. Lucio Angelini

Capo Servizio: Arch. Lucia Marchetti

Istruttori Direttivi Tecnici:

Ing. Paolo Gesmundo



Istruttori tecnico-amministrativi:

Geom. Giuseppe Cani

Geom. Stefania Funari



RICEVIMENTO TECNICI

GIOVEDI' MATTINA 8,30-13,00


PREVIO APPUNTAMENTO

PRENOTAZIONE PORTALE

EDILIZIA E URBANISTICA – SERVIZI ON LINE

Unione della Romagna Faentina - Portale dei servizi

SISMICA ASSOCIATA URF-NCI IN NUMERI



LA SISMICA IN URF

Costituzione dell'ufficio sismica: DD 4026/2022

Obiettivi:

- Miglioramento del servizio ai liberi professionisti riportando ad un unico Servizio le responsabilità in materia edilizia e sismica;
- miglioramento del servizio ai cittadini e alle imprese;
- semplificazione nei punti di accesso, nei procedimenti;
- riduzione dei tempi e economie di scala;





PA efficiente ed efficace

TEAM DI LAVORO (All. 1 DGR 1934/18)

- -Istruttore tecnico-amministrativo (svolgimento compiti di supporto)
- -Istruttore direttivo tecnico (responsabile dell' istruttoria tecnica)

PROGETTO DI COSTITUZIONE STRUTTURA TECNICA COMPETENTE URF

2019

Sismiche: 331

Incasso da diritti pratiche sismiche: **131.448,00** €.

Spese sostenute con il circondario: 53.279,00 €.

Spese sostenute URF: 55.063,45 €.

Riparto rimanenze tra i Comuni : 23.105,55 €.

PRESUNTE SPESE TEAM

Spese personale (2 D1) tecnico


Spese personale amministrativo (C1)

Alta professionalità


Complessivi 90.000 € circa



SISMICA URF IN NUMERI



SISMICA URF IN NUMERI ANNO 2022



INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 suddivide gli interventi strutturali nelle zone sismiche in interventi "rilevanti", "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

- -interventi "rilevanti": autorizzazione sismica (art. 12 L.R. 19/2008)
- -interventi "di minore rilevanza": deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (art. 13 L.R. 19/2008)

Per identificare le tre macro-categorie, sono state approvate con Decreto MIT del 30/04/2020 e la **DGR 1814/2020 in vigore dal 23/12/2020**.

I Comuni URF si trovano in zona sismica II

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	prima classific	declassi-	riclassi- ficazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
8039001	RA	ALFONSINE	2003	3		N.C.	II	2
8039002	RA	BAGNACAVALLO	1983	}		II	П	2
8039003	RA	BAGNARA DI ROMAGNA	1983	}		II	П	2
8039004	RA	BRISIGHELLA	1927			II	П	2
8039005	RA	CASOLA VALSENIO	1983	3		II	II	2
8039006	RA	CASTEL BOLOGNESE	1983	3		<u>II</u>	Ш	2
8039007	RA		1983			II	П	2
8039008	RA	CONSELICE	1983	3		II	П	2
8039009		COTIGNOLA	1983			II	<u>II</u>	2
8039010		FAENZA	1983			<u>II</u>	П	2
8039011		FUSIGNANO	1983			II	П	2
8039012		LUGO	1983	3		II	II	2
8039013	RA	MASSA LOMBARDA	1983	3		II	П	2
8039015	RA	RIOLO TERME	1983	3		II	П	2
8039016	RA	RUSSI	1983	3		II	II	2
8039017	RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	1983	3		II	П	2
8039018	RA	SOLAROLO	1983	3		II	II	2
8039014	RA	RAVENNA	200	3		N.C.	III	3

DGR n. 1435 del 21/07/2003: Nuova classificazione sismica di cui all' OPCM 3274/2003 (in vigore dal **23/10/2005**)

DGR 1814/2020

A	INTERVENTI RILEVANTI				
	Per questi interventi l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica				
A.1	Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,20g e 0,25g				
A.2	Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse				
A.3	Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 2 (gli interventi di riparazione o interventi locali sono invece soggetti a deposito: Vedi punto B.2.)				
A.4	Altri interventi soggetti ad autorizzazione sismica in zona 2 e 3: 1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare; 2. Sopraelevazioni degli edifici; 3. Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.				

В	Interventi di minore rilevanza			
	Per questi interventi l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso gli sportelli unici comunali			
	Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15 g e 0,20 g, (esclusi gli interventi su edifici di cui ai punti A.3, comunque soggetti ad autorizzazione) e in zona 3.			
	(Sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di adeguamento e miglioramento nei casi di cui ai punti A.4.1., A.4.2. e A.4.3.)			
	Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti (compresi quelli su edifici di cui al punto A.3.)			
	(Sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di riparazione e interventi locali nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.)			
	Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti A.2. e A.3. (che sono soggetti ad autorizzazione)			
	(Sono sempre soggetti ad autorizzazione le nuove costruzioni nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.)			
	Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli (compresi gli interventi di cui al punto A.2.)			

ASPETTI AMMINISTRATIVI DEL PROCEDIMENTO SISMICO

Tutte le pratiche sismiche, sia quelle soggette ad autorizzazione preventiva sia quelle soggette a deposito, dovranno essere trasmesse **tramite il portale regionale Accesso Unitario** (Accesso Unitario (lepida.it)).

Rimborso forfettario

Link: Diritti di segreteria - Unione Romagna Faentina

Esempio:

Rif.	intervento	V = volume (m³)	autorizzazion e sismica (art. 11) (v)	controllo a campione (art.13)
В	altri interventi di adeguamento intervento di miglioramento		400	150

importi spese istruttorie DGR 1934/2018

(dal 13/12/2018)

ELABORATI PROGETTUALI (DGR 1373/2011)

- 1. PROGETTO ARCHITETTONICO
- **2. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE** comprensiva, in apertura, della "*Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale*", di cui al paragrafo B.2.2
- 3. RELAZIONE SUI MATERIALI
- 4. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 5. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
- **6. RELAZIONI SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI** corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera:
- 6.1. Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
- 6.2. Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;
- 6.3. **Relazione sulla modellazione sismica** concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione ed inoltre, per <u>le costruzioni esistenti</u>:
- 7. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE
 - 8. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
 - 9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ANCHE PER INTERVENTI LOCALI!!

VARIANTI SOSTANZIALI: allegare solo gli elaborati modificati

PRESENTAZIONE _ISTANZA_AUTORIZZAZIONE



ACCETTAZIONE



ASSEGNAZIONE TEAM ISTRUTTORIA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE

(LR 19/2008 e DGR 1373/2011 – L 241/1990)

TEMPI PROCEDIMENTO (dalla presentazione della pratica, in caso di procedibilità)

art. 94 - Comma 2 D.P.R. 380 del 06/06/2001: 30 gg

In caso di richiesta di integrazione il procedimento è INTERROTTO (art. 12 comma 4 L.R. 19/2008)

TERMINE PER TRASMISSIONE INTEGRAZIONE

30 gg (L 241/1990), eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato

PRESENTAZIONE DEPOSITO SISMICO



ACCETTAZIONE - VERIFICA REGOLARITA' FORMALE



ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO



SORTEGGIO PER IL CONTROLLO DI MERITO (DELIBERA DI CONSIGLIO URF N. 13/2020)



ASSEGNAZIONE TEAM: CONTROLLO DI MERITO



COMUNICAZIONE ESITO DEL CONTROLLO

LA DENUNCIA DEI LAVORI:



DENUNCIA LAVORI, ART. 65 DEL DPR 380/01 – L.55/19

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate allo sportello unico (estensione dell'ambito di applicazione a tutti i materiali e sistemi costruttivi di cui alle N.T.C. 2018)

CONTENUTI DENUNCIA: In generale, nella denuncia occorrerà indicare ed allegare:

- committente, progettista/i, direttore dei lavori e costruttore
- il progetto dell'opera
- la relazione sulle caratteristiche dei materiali
- relazione geologica-geotecnica

MODULISTICA REGIONALE:

MUR A14-D8

ART.15 DELLA L.R. N. 19, MUR A2 O MUR D2 (presentazione progetto esecutivo - effetti della denuncia dei lavori)

LA DENUNCIA DEI LAVORI e GLI IPRIPI!

IPRIPI – DGR 2272/16

ELENCO ED APPLICAZIONE CONFERMATA DALLA DGR 1814/2020

VIGE L'OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLE NTC, COME PER OGNI ALTRA COSTRUZIONE SONO SOGGETTI A QUANTO DISPOSTO DAL CAPO II, SEZIONE I, DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001.

QUESTA NORMATIVA TROVA APPLICAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA SOTTOPOSIZIONE O MENO DEI RELATIVI INTERVENTI ALLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE O DI DEPOSITO



A SEGUITO DI MODIFICA DELL'ART.65 COMMA 1 DPR 380/01 L'ADEMPIMENTO DELLA DENUNCIA TROVA APPLICAZIONE PER OPERE IPRIPI REALIZZATE CON MATERIALI E SISTEMI COSTRUTTIVI DISCIPLINATI DALLE NTC18

CTS Rif. n. 176, seduta CTS n. 79, 12 novembre 2020:

«sono oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC in vigore inclusi gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche per destinazione d'uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità».



LA SANATORIA SISMICA

Regime sanzionatorio:

violazione delle norme che disciplinano le costruzioni (Norme Tecniche)

- •Art. 21 L.R. n.19 del 30/10/2008 e ss.mm.ii.
- •Parte II, Capo IV, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001

Opere in cemento armato ed a struttura metallica

•Parte II, Capo II, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 22 - L.R. n.19 del 30/10/2008 e ss.mm.ii.

Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie

- **«** 1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
- 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.»

PARERE CTS N. 68/2013

DGR 2272/2016 IPRIPI (1)

ASSEVERAZIONE

CONFORMITA'

INTERVENTO

ART 22 LR 19/2008

NORME TECNICHE

EPOCA ABUSO (2)

NO elaborati ha rilevanza giustificativi (1) sismica? rispetta le NO progetto dell'intervento norme dell'epoca? necessario (4) NO elaborati il luogo era elaborati giustificativi (2) giustificativi (3) classificato? **AUTORIZZAZIONE SISMICA ASSEVERAZIONE**

AUTORIZZAZIONE CON
OPERE NECESSARIE A
RENDERE L'INTERVENTO
CONFORME ALLE NORME
TECNICHE VIGENTI AL
MOMENTO DI
PRESENTAZIONE DELLA
SANATORIA (4)

AUTORIZZAZIONE IN
SANATORIA SENZA OPERE
LA DOCUMENTAZIONE
DEVE DIMOSTRARE LA
CONFORMITA'
DELL'INTERVENTO ALLE
NORME TECNICHE
VIGENTI ALL'EPOCA
DELL'ABUSO(3)

DOVE REPERIRE I PRECEDENTI STRUTTURALI

PRATICHE STRUTTURE C.A. - METALLICHE

presso la RER_ RAVENNA

dal 06/01/1972 (entrata in vigore L 1086 del 05/11/1971)

al 15/10/1995 (fino all'entrata in vigore il 16/10/1995 della LR 35/1984 che collegava la denuncia lavori alla pratica sismica) presso i COMUNI

allegate alle pratiche edilizie se IPRIPI

PRATICHE SISMICHE

presso la RER_ RAVENNA

dal 1983 all'11 nov. 1999

(previsto il graduale trasferimento dell'archivio ai comuni)

presso i COMUNI

dal 12 nov. 1999 (LR 3/99 di delega ai Comuni in materia di autorizzazione e deposito che per i controlli si avvalgono delle Strutture Tecniche Regionali)

nel PARER (archivio digitale) «Polo Archivistico Regionale Emilia-Romagna» tramite il SIS (Sistema Informativo Sismica)

le pratiche digitali dal 2014

... norme **sismiche** previgenti

BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME, SOLAROLO

DM 23/07/1983: aggiornamento classificazione in vigore dal 08/09/1983

NORME TECNICHE

DM 3/03/1975 (G.U. n. 93 del 08/04/1975) dal 08/05/1975

DM 19/06/1984 (G.U. n. 208 del 30/07/1984) dal 14/08/1984

DM 24/01/1986 (G.U. n. 108 del 12/05/1986) dal 12/08/1986

DM 16/01/1996 (G.U. n. 29 del 05/02/1996) dal 05/06/1996

OPCM n. 3274 del 20/03/2003 (G.U. n. 105 del 08/05/2003) dal 08/05/2003 (*)

DM 14/09/2005 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) dal 23/10/2005 (*)

DM 14/01/2008 (G.U. n. 29 del 04/02/2008) dal 05/03/2008 (*)

(*) per gli interventi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti stessi (cioè la normativa tecnica previgente DM 96 ecc, DM 2005, DM 2008), fino alla completa attuazione dei lavori e all'eventuale collaudo

NORME **SISMICHE** PREVIGENTI ...

BRISIGHELLA

(classificata sismica dal **08/04/1927**)



NORME TECNICHE E PROCEDURALI

RD n. 431 del 13/03/1927 (G.U. n. 82 del 08/04/1927)

RD n. 682 del 07/06/1930 (G.U. n. 133 del 07/06/1930)

RD n. 640 del 25/03/1935 (G.U. n. 120 del 22/05/1935)

RD n. 2105 del 22/11/1937 (G.U. n. 298 del 27/12/1937)

L n. 1684 del 25/11/1962 (G.U. n. 326 del 22/12/1962)

L n. 64 del 02/02/1974 (G.U. n. 76 del 21/03/1974) dal 05/4/1974

DM 3/03/1975 (G.U. n. 93 del 08/04/1975) dal 08/05/1975

altre NORME **TECNICHE** PREVIGENTI

- •
- D.M. 3.10.1978 Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
- D.M. 26.3.1980_Norme tecniche per l'esecuzione delle **opere in cemento armato** normale e precompresso e per le strutture metalliche
- D.M. LL.PP. 3.12.1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture prefabbricate
- D.M. LL.PP. 20.11.1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in **muratura** e per il loro consolidamento
- D.M. LL.PP. 11.3.1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate
- D.M. 4.5.1990 Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali
- D.M. 14.2.1992 Norme tecniche per l'esecuzione delle **opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche**
- D.M. 9.1.1996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c. a., normale e precompresse per le strutture metalliche
- D.M. 16.1.1996 Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi

